



ORDINANZA N° 10/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Modifiche al Regolamento per la riduzione delle tasse d'ancoraggio a favore delle navi che scalano i porti rientranti nella circoscrizione dell'AdSP MTMI per l'anno 2023, approvato con Ordinanza n. 43/2023/ADSP-MTMI del 23/11/2023
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 232/2023 del 19/12/2023 con il quale al Dott. Alessandro Guerri è stato conferito l'incarico di Segretario Generale f.f., dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- CONSIDERATO** che, avuto riguardo ai porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'AdSP MTMI, il porto di Gioia Tauro svolge prevalente attività di transhipment di contenitori e autoveicoli, quelli di Crotona, Corigliano Calabro (CS) e Vibo Valentia Marina svolgono prevalente attività di movimentazione di merci alla rinfusa quali *regional ports*, mentre quello di Taureana di Palmi (RC) è vocato all'offerta di servizi dedicati alla nautica da diporto;
- CONSIDERATO** altresì il carattere di fungibilità dei porti che svolgono prevalente attività di *transhipment*, esposti al rischio di gravi perdite di traffico a vantaggio dei concorrenti beneficiari di ordinamenti giuridici più flessibili nella determinazione dei concreti oneri dei servizi, quali quelli del Nord Africa;
- RITENUTO** quindi, necessario provvedere con immediatezza alle opportune misure utili a prevenire e scongiurare una possibile crisi del settore di *transhipment* proprio del porto di Gioia Tauro e di quello delle merci trasportate alla rinfusa per i porti di Crotona, Corigliano Calabro e Vibo Valentia Marina;
- PRESO ATTO** che il Legislatore, ritenutone sussistenti i presupposti, con legislazione d'urgenza ha predisposto misure contingenti finalizzate a fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali;
- VISTI** l'art. 5, commi 7-undecies, 7-duodecies e 7-terdecies del decreto legge n. 194 del 30/12/2009, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, che, proprio al fine di fronteggiare la crisi di cui sopra, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment, differisce al 1 gennaio 2012 gli adeguamenti delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, ed attribuisce alle Autorità Portuali il potere di stabilire variazioni in diminuzione fino all'azzeramento delle tasse di ancoraggio;
- VISTE** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.M_TRA/PORTI/7401 del 25/6/2010 e l'allegata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato- prot. 48508 del 10/6/2010, con le quali è stato chiarito che la riduzione delle tasse d'ancoraggio deve intendersi consentita qualora vengano soddisfatte le condizioni espressamente previste dalla superiore normativa, ossia la riduzione in egual misura delle spese correnti ovvero l'aumento corrispondente delle entrate, senza incidere sul risultato finanziario di parte corrente, poiché i bilanci delle Autorità portuali concorrono alla formazione dei saldi di finanza pubblica;
- VISTO** l'art. 2, comma 2-novies, lett. b), del Decreto Legge 29/12/2010, n. 225 convertito, con modificazioni, in Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, il quale prevede la destinazione di un contributo statale nel limite massimo di 20 Meuro, destinato alle Autorità portuali i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 7-duodecies del decreto legge n. 194 del 30/12/2009, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 25 del 26 febbraio 2010;
- VISTO** l'art. 11, comma 1, lett. b) del Decreto Legge 29/12/2011 n.216, convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2012, n. 14, che ha prorogato i termini previsti dalla normativa sopra richiamata a tutto l'anno 2012;

- CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 388, della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), ha disposto la proroga di una serie di termini contenuti nella Tabella allegata alla predetta Legge 228/2012 fra i quali figura, al numero 7, il differimento al 30 giugno 2013 del termine di cui all'art. 5, comma 7 –duodecies del D.L. 194/2009 convertito, con modifiche, dalla L. 25/2010;
- VISTO** l'art. 22, comma 2, della L. 9/8/2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del D. L. 21/6/2013, n. 69 che consente alle Autorità Portuali (ora Autorità di Sistema Portuale), nell'ambito della propria autonomia finanziaria, di stabilire in via strutturale variazioni in diminuzione fino all'azzeramento delle tasse di ancoraggio;
- CONSIDERATO** che la riduzione delle tasse d'ancoraggio per l'anno 2023 a favore delle navi che scalano i porti della circoscrizione territoriale trova copertura, quanto alla somma di € 1.500.000,00, derivante dalla riduzione delle spese correnti dell'AdSP MTMI a valere per l'esercizio finanziario 2023. Il *plafond* di cui al comma 1 potrà essere integrato dall'eventuale contributo statale da erogarsi a cura dei Ministeri competenti ai sensi dell'art. 5, comma 7 - duodecies, della L. 25/2010 di conversione con modifiche del D.L. 194/2009, ed articolo 2, comma 2-novies della L. 10/2011, come prorogati dall'art. 11, comma 1, lett. b) della L. 14/2012, nonché da eventuali contributi regionali o di altri soggetti. La riduzione delle tasse d'ancoraggio sarà riconosciuta fino alla concorrenza della somma complessiva disponibile;
- VISTA** l'Ordinanza presidenziale n. 43/2023/AdSP-MTMI in data 23/11/2023, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento per la riduzione delle tasse d'ancoraggio riguardante i porti della circoscrizione territoriale dell'AdSP MTMI per l'anno 2023;
- VISTA** la nota in data 15/3/2024, assunta al prot. 9009 E in pari data, con la quale Confitarma, Associazione nazionale esponenziale della categoria degli armatori, ha richiesto che venissero apportate alcune modifiche al Regolamento di cui al punto precedente, finalizzate a consentire l'accesso al beneficio ivi previsto ad una platea maggiore di utenti, pur nel rispetto del *plafond* stabilito dall'Ente;
- CONSIDERATO** che la richiesta di Confitarma è intesa a rendere maggiormente equo e non discriminatorio l'accesso alle agevolazioni previste dal Regolamento per la riduzione delle tasse d'ancoraggio riguardante i porti della circoscrizione territoriale dell'AdSP MTMI per l'anno 2023 da parte della cosiddette "*car carriers*" dirette al Porto di Gioia tauro, i cui correlati volumi di traffico hanno registrato un notevole aumento negli ultimi anni, con il conseguente apporto al bilancio dell'Ente in termini di versamento di tasse d'ancoraggio;
- RITENUTO** pertanto che la richiesta di Confitarma sia accoglibile, nella misura in cui non altera gli equilibri finanziari dell'Ente nè modifica il *plafond* previsto dal precitato Regolamento e, ad un tempo, rende maggiormente equo e non discriminatorio l'accesso alle riduzioni ivi contemplate;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a decorrere dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, il Regolamento per la riduzione delle tasse d'ancoraggio riguardante i porti della circoscrizione territoriale dell'AdSP MTMI per l'anno 2023 è da intendersi modificato come da disciplina contenuta nell'allegato.

ORDINA

1. È approvato l'allegato Regolamento, modificato rispetto al precedente approvato con Ordinanza n. 43/2023/ADSP -MTMi del 23/11/2023, relativo alla riduzione delle tasse d'ancoraggio per le navi che scalano i porti della circoscrizione territoriale dell'AdSP MTMI per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 5, comma 7 - duodecies, della L. 25/2010 di conversione con modifiche del D.L. 194/2009, e dell' articolo 2, comma 2-novies della L. 10/2011, come prorogati dall'art. 1, comma 388 della L. 228/2012, nonché dell'art. 22, commi 2, della L. 9/8/2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del D. L. 21/6/2013, n. 69, che consente alle AdSP, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, di stabilire in via strutturale variazioni in diminuzione fino all'azzeramento delle tasse di ancoraggio.
2. L'allegato Regolamento entra in vigore dalla data della presente Ordinanza.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
4. I contravventori saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D.L.gs. 507/99.
5. La presente Ordinanza e l'allegato Regolamento siano pubblicati a termini di legge.

Gioia Tauro, 15/04/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro GUERRI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI